



ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI COMERIO

STATUTO

Costituzione, Denominazione, Sede

Art. 1 – E' costituita con sede in Comerio presso il Centro Civico di Via Stazione,8, L'Associazione culturale denominata "Associazione Filarmonica di Comerio", ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'articolo 5 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 e nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – "L'Associazione Filarmonica di Comerio", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro ed è apolitica. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita ed utile per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità ed attività.

Art. 3 – L'Associazione ha scopi puramente culturali, ricreativi che si realizzano mediante la promozione e la diffusione della sana passione per la musica bandistica, nonché mediante l'inserimento di giovani elementi nel complesso bandistico.

Art. 4 – L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che sono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- promuovendo concerti,
- partecipando ad avvenimenti civili e religiosi,
- realizzando corsi per l'insegnamento della musica ai giovani,
- curando l'edizione di notiziari periodici e non,
- effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

Art. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per la raccolta occasionale di fondi al fine di reperire le risorse finanziarie finalizzate, solo ed esclusivamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6 – Possono divenire Soci dell'Associazione, tutti coloro, senza limiti di età, che ne condividono scopi e finalità ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione, gratuitamente, parte del loro tempo libero.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota minima associativa annuale fissata in €. 5,00 per i Soci Ordinari e di €. 1,00 per i Musicanti. Qualora per due anni consecutivi non venga versata la quota associativa, viene persa la qualifica di Socio.

Per i minori il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Art. 7 – La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, più avanti chiamato C.D. per brevità.

Il C.D. deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8 – Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 8 bis – I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori,
- Musicanti
- Soci Volontari,
- Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Musicanti sono coloro che fanno parte del Complesso Bandistico effettivo.

I Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati, su proposta del C.D., dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di Soci.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 9 – I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi, inoltre, hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal C.D.

I Soci si impegnano a sostenere anche finanziariamente, in caso di bisogno, l'Associazione.

Art. 10 - La qualifica di Socio si perde:

- a) in caso di morte,
- b) in caso di morosità,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) in caso di esclusione.

Perdono la qualifica di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di Socio nei casi a,b,c è deliberata dal C.D., mentre in caso di esclusione, la delibera del C.D. deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

Art. 11 – Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli scopi ed ideali, danno un loro contributo economico nelle modalità stabilite.

I Sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive.

Art. 12 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.)

Tutte le cariche sociali sono elettive.

I componenti le cariche sociali non ricevono nessun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal C.D.

Art. 13 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente, che la convoca: almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni volta che lo ritenga necessario il C.D., quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il C.D. si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno seguente alla prima.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera o altro mezzo idoneo a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea e con avviso esposto in bacheca presso la sede associativa almeno 20 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ODG con i punti oggetto del dibattito

Art. 14 – L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione sono valide le deliberazioni prese qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentita l'espressione del voto per delega; ciascun socio può essere latore di un massimo di due deleghe scritte.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Art. 16 – Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali, si procede mediante voto a scrutinio segreto con scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, in apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17 – *L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:*

1. *discute ed approva il bilancio ed il rendiconto consuntivo,*
2. *definisce il programma generale annuale delle attività,*
3. *procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive, determinando previamente il numero dei componenti,*
4. *determina l'ammontare delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento,*
5. *discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal C.D. per il funzionamento dell'Associazione,*
6. *delibera sulle responsabilità degli amministratori,*
7. *decide sulla decadenza dei Soci,*
8. *discute e decide su tutti gli argomenti presenti nell'ODG.*

Art. 18 – *L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.*

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinari delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19 – *Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da 11 membri nominati dall'Assemblea – 6 tra i Musicanti e 5 tra i Soci; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.*

Art. 20 – *Il C.D. è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni volta che: ve ne sia materia su cui deliberare, ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.*

Il C.D. si riunisce almeno una volta al mese o quando ve ne sia necessità.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, dove le votazioni saranno segrete con l'utilizzo di apposita scheda.

Art. 21 – *Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.*

Nello specifico:

1. *elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca,*
2. *elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca,*
3. *attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,*
4. *cura le deliberazioni dell'Assemblea,*
5. *predispose all'Assemblea il programma annuale delle attività,*
6. *presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Tale rendiconto economico e finanziario verrà reso pubblico e copia dello stesso dovrà essere inviata al Consiglio Comunale di Comerio,*
7. *conferisce procure generali e speciali,*
8. *assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni,*
9. *provvede alla nomina del Maestro del complesso bandistico ed è autorizzato a rinnovare annualmente o per un periodo più lungo l'incarico qualora lo ritenesse opportuno,*
10. *propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali,*
11. *riceve, accetta e respinge le domande di adesione di nuovi Soci,*
12. *ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente,*
13. *delibera in ordine all'esclusione dei soci come dall'art. 10.*

Art. 22 – *In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, Il C.D. provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti; allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.*

Il Presidente

Art. 23- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il C.D.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado di giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del C.D.; qualora il C.D. , per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.

Art. 24 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative e contributi dei Simpatizzanti,
- b. contributi da privati, dello Stato, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- c. donazioni o lasciti testamentari,
- d. entrate da servizi convenzionati,
- e. proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- f. entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- g. entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali,
- h. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati anche in forme indirette.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni mobili,
- b. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici o privati,
- c. donazioni, lasciti o successioni,
- d. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte del Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni.

Art. 28 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei Soci che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto al Comune di Comerio a ad altra Associazione di Comerio con analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Norma finale.

Art. 29 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Comerio, 23-03-03

Firma del Presidente e del Segretario

Registrato a Gavigrate, il 27/03/2003

al N. 1984 Serie 3a

Esatti Euro CENTOMISNTA D/5/83

€ 132.83 di cui Tras. €


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
DIRIGENTE
DR. EMILIO SANTILLO